



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 DEL 28/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022 DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno **2022** addì **28** del mese di **Aprile** alle ore 13.10, nella Residenza Comunale, mediante collegamento in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi della D.G. 35/2020. All'appello risultano:

Nominativo	Carica	Presenza
POCCI ORLANDO	Sindaco	SI
CIAFREI GIULIA	Vice Sindaco	SI
ARGENTI FRANCESCA	Assessore	SI
CAVOLA FRANCESCO	Assessore	SI
FAVETTA ROMANO	Assessore	SI
MENICOCCI EDOARDO	Assessore	SI
PRIORI ALESSANDRO	Assessore	SI

Assessori presenti in sede: Ciafrei Giulia, Cavola Francesco, Favetta Romano, Menicocci Edoardo.

Assessori presenti in videoconferenza: Argenti Francesca, Priori Alessandro.

Il Sindaco POCCI ORLANDO, presente in sede, assume la presidenza e sottopone ai presenti la proposta di deliberazione in oggetto.

Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Generale dell'Ente Dott. PETRILLO CIRIACO, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- il Sindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati secondo le modalità sopra riportate
- tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Sindaco e dal Segretario Generale
- lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati delle votazioni,
- tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere e visionare i documenti oggetto di trattazione.

Relaziona il Sindaco Orlando Pucci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 89 / 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022 DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Il Dirigente del Settore 3 - Programmazione e gestione delle risorse finanziarie e delle risorse umane propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022;

VISTO l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, il quale ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

RILEVATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 42, comma 2, lettera f), e 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'articolo 1, commi 816-847, della Legge n. 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTO l'art.1, comma 816, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art.27, commi 7 e 8, del codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

CONSIDERATO, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 819, della Legge n. 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 816 e 837, della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

VISTO il regolamento istitutivo dei nuovi canoni ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della Legge n. 160/2019, il canone citato è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che

sono sostituiti dal medesimo canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RILEVATO che il Comune di Velletri agli effetti dell'applicazione del canone è collocato nella classificazione che comprende i comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti: tariffa standard annuale ex articolo 1, comma 826, Legge n. 160/2019: € 50,00; tariffa standard giornaliera ex articolo 1, comma 827, Legge n.160/2019: € 1,20; tariffa base annuale ex articolo 1, comma 841, Legge n. 160/2019: € 50,00; tariffa base giornaliera ex articolo 1, comma 842, Legge n. 160/2019: € 1,20;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 24/03/2021 con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2021 del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

PRESO ATTO che, seppure il comma 836 della legge n. 160/2019 sopprime con decorrenza dal 1° dicembre 2021 l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, questo ente ha proseguito nell'erogazione del suddetto servizio anche oltre tale data ed è intenzione dell'amministrazione comunale mantenere il servizio delle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 1, comma 831-bis, della legge n. 160 del 2019, introdotto dall'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n.77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29/07/2021, n. 108 ;

VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022);

VISTO l'art. 1, comma 706 e 707, della legge n.234/2021, con il quale è stata prorogata al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento del canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 Legge n. 287/1991 e per i titolari di concessioni o di autorizzazioni temporanea per il commercio su aree pubbliche di cui al D. Lgs. n. 114/1998;

VISTO l'art. 8, comma 3, del D. L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che proroga al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone unico per i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante, già prevista dall'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73;

VALUTATO di confermare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria approvati per l'anno 2021, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle previgenti tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

RITENUTO di provvedere alla conferma per l'anno 2022 delle singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle previgenti tariffe e ai canoni sostituiti o ricompresi;

RILEVATA, altresì, la necessità di reperire risorse al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa di questo ente;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla conferma delle tariffe in vigore per l'anno 2021 riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTO il documento del 23 marzo 2021 pubblicato dal MEF, il quale specifica che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dal comma 816 dell'art.1 della legge n. 160/2019, e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate istituito dal comma 837 del medesimo articolo 1, non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel suddetto sito internet, non rientrando nel campo applicativo dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF soltanto alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni;

RILEVATO che con il D.L. n. 221 del 24/12/2021, convertito con modificazioni dalla legge 18/02/2022, n.11, è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19;

RILEVATO, altresì, che in base a quanto previsto dal vigente regolamento con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone unico patrimoniale possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale;

RITENUTO, pertanto, opportuno limitatamente all'annualità 2022 disporre la proroga al 31 maggio 2022 delle scadenze per il pagamento del canone unico per le occupazioni permanenti e per le esposizioni pubblicitarie permanenti previste nel vigente regolamento;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare per l'anno 2022 le tariffe in vigore per l'anno 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria istituito ai sensi dall'articolo 1, comma 816, della Legge n.160/2019, come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che per quanto non riportato nel presente atto si rimanda al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ed alle vigenti disposizioni di legge in materia;
- di disporre per l'anno 2022 la proroga al 31 maggio 2022 delle scadenze per il pagamento del canone unico per le occupazioni permanenti e per le esposizioni pubblicitarie permanenti previste nel vigente regolamento;
- di disporre la trasmissione della presente deliberazione di determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria alla società in house Velletri Servizi Spa.

Di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 89**

Ufficio Proponente: **Servizio gestione Entrate e dei servizi contabili**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022 DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio gestione Entrate e dei servizi contabili)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/04/2022

Il Responsabile di Settore

Innocenzio Mariani

Parere Contabile

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 151, commi 4 e 5, e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. si esprime parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/04/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Innocenzio Mariani

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
POCCI ORLANDO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRILLO CIRIACO